Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 28 maggio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 113, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARIOGLIO Camillo, da Torino, Tenente pilota. — Ardito ed abile capo equipaggio di velivolo da bombardamento, compiva numerose ricognizioni lontane su basi nemiche, riportando sempre preziose notizie. Durante un volo su di una munita base avversaria permaneva a lungo sull'obiettivo per portare a termine una missione di particolare importanza, nonostante la violenta reazione contraerea e l'attacco di tre caccia nemici. In altro volo di guerra, effettuato in pessime condizioni atmosferiche caduto in vite l'apparecchio per formazioni di ghiaccio, riusciva, dopo sforzi tenaci, a riportarlo nella normale posizione di volo ed a ricondurre in salvo alla base l'intero equipaggio. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

NIMIS Luciano, da Nimis (Udine), Tenente pilota. — Comandante di squadriglia da bombardamento ardito ed entusiasta pilota abilissimo, in lunghissimi voli di guerra, superando ogni difficoltà, portava brillantemente a termine importanti e rischiose azioni. Durante un bombardamento notturno su munitissima base avversaria, nonostante la violenta reazione antiaerea si abbassava sull'obiettivo colpendolo con grande precisione. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

RISALITI Giario, da Livorno, Capitano pilota. — Comandante di squadriglia da bombardamento ardito ed entusiasta pilota, in lunghissimi voli di guerra, superando ogni difficoltà, conduceva brillantemente a termine importanti e rischiose azioni. Durante un bombardamento notturno su munitissima base avversaria, nonostante la violenta reazione contraerea si abbassava sull'obiettivo colpendolo con grande precisione. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

MEDAGLIA DI BRONZO

BORGHETTI Bruno, da Ancona, Tenente colonnello pilota. — Ufficiale superiore dotato di brillanti e solide qualità militari, comandante di un gruppo da bombardamento marittimo, sapeva infondere nei suoi dipendenti, coll'esempio costante, il più alto senso del dovere. In numerosi voli di esplorazione strategica effettuati nel Mediterraneo, anche in condizioni di tempo decisamente avverse, dimostrava sempre elevate doti di combattente entusiasta e di soldato valoroso. — Cielo del Mediterraneo centrale ed occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

CAVALLARI Luigi, da Portomaggiore (Brescia), Maresciallo pilota. — Ottimo pilota di apparecchio da bombardamento marittimo, partecipava a numerose azioni belliche su lontane basi nemiche e alla ricerca di formazioni navali avversarie. Prescelto per importanti missioni vi apportava il contributo della sua perizia e del suo alto spirito combattivo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

CAVALLARIN Franco, da Chioggia (Venezia), Colonnello pilota. — Comandante di stormo da bombardamento marittimo, sulla fase di preparazione e in quella delle ostilità, con l'esempio costante e con entusiasmo mirabile, faceva del suo reparto un superbo strumento di guerra. Durante una rischiosa azione di bombardamento notturno, su munitissima base nemica, nonostante la violenta reazione contraerea, con calma, serenità e coraggio esemplari, si portava, a bassa quota sull'obiettivo, riuscendo a batterlo con precisione e con efficacissimi risultati. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

CONCATO Leone, da Sossano (Vicenza), Tenente pilota. — Ufficiale pilota addetto al servizio stampa presso un comando di grande unità operante, volontariamente partecipava all'azione delle Baleari contro una potente squadra nemica, cooperando validamente alla azione e dimostrando ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Mediterraneo occidentale, 9 luglio 1940-XVIII.

CUNIBERTI Aldo, da Reggio Calabria, Sottotenente pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento, durante una missione offensiva su Aden, sosteneva un vivace combattimento contro caccia nemici abbattendone uno. Con l'apparecchio gravemente danneggiato dal tiro nemico coadiuvava il proprio comandante e primo pilota nella condotta del velivolo, dimostrando calma, serenità e sprezzo del pericolo. — Cielo di Aden, 13 giugno 1940-XVIII.

DOCIMO Domenico, da Cerzeto (Cosenza), Tenente colonnello pilota. — Comandante di un gruppo da bombardamento marittimo dimostrava, in numerosi voli di eccezionale difficoltà e durata, brillanti qualità di ufficiale e di combattente. In un'azione notturna su di una munitissima base navale nemica, incurante della nutrita e precisa reazione contraerea avversaria, si indugiava sull'obiettivo per meglio individuarlo e colpirlo con efficacia e precisione. In vari voli di esplorazione strategica sul Mediterraneo occidentale dimostrava sempre sereno coraggio e consapevole sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

DOLLFUS Alberto, da Palermo, Tenente pilota. — Abile ed audace capo equipaggio di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose ed efficaci azioni su munitissime basi navali avversarie. Durante un volo di ricognizione su una base nemica portava brillantemente a termine una missione di particolare importanza, nonostante la violenta reazione contraerea e l'attacco di tre caccia avversari. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940.

DONDA Silvano, da Trieste, Tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo isolato in ricognizione strategica sul Mediterraneo avvistava una formazione navale nemica ad oltre seicento chilometri dalla base. Con alto senso del dovere e con sereno sprezzo del pericolo, pur avendo avvistate due navi portaerei tra le unità avversarie, permaneva su di esse, fino al termine dell'autonomia, per segnalarne con precisione l'entità e i movimenti. L'esattezza dei dati trasmessi facilitavano l'immediato efficace intervento dei nostri aerei da bombardamento. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 1° agosto 1940.

DORI Fabrizio, da Terranova, Maresciallo pilota. — Secondo pilota di apparecchio isolato in ricognizione lontana sul Mediterraneo coadiuvava efficacemente il capo-equipaggio sorvolando, fino al termine dell'autonomia, navi portaerei nemiche scoperte ad oltre seicento chilometri dalla base. Dava prova di elevato senso del dovere, capacità e sereno sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 1° agosto 1940-XVIII.

GIOVAGNOLI Lamberto, da Ancona, Maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava con valore e perizia a numerose e rischiose azioni di guerra su lontane e munite basi nemiche, riuscendo ad essere costantemente di valido aiuto al capo equipaggio. Durante una missione notturna isolata su munitissima base avversaria, incurante del nutrito fuoco di sbarramento, con grande precisione attaccava e colpiva da bassa quota l'obiettivo ricercato ed individuato. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

PATRIZI Guerrino, da Acquapendente (Viterbo), Sergente maggiore pilota. Secondo pilota di apparecchio da bombardamento in numerose azioni di ricognizioni su basi lontane, munitissime e vi-

vamente contrastate da reazione contraerea e da caccia coadiuvava efficacemente il capo equipaggio dando prova di perizia e coraggio. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

RINDONE Pietro, da Enna, Tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo da ricognizione marittima, di provata capacità e valore, avvistava a seicento chilometri dalla base, delle unità navali nemiche. Con alto senso del dovere e con sprezzo del pericolo permaneva sulla formazione navale sino al limite dell'autonomia per segnalarne con precisione l'entità e i movimenti. Le sue esatte informazioni permettevano l'immediato efficace intervento dei nostri aerei da bombardamento. — Cielo del Mediterraneo occidentale. 21 giugno 1940-XVIII.

SAHAR Giuseppe, da Monfalcone (Trieste), Maresciallo pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava a numerose e rischiose azioni belliche su lontanissimi e muniti obiettivi nemici. Durante una missione bellica notturna isolata attaccava e colpiva, da bassa quota, non ostante la violenta reazione contraerea, l'obiettivo ricercato. In altro volo compiuto in pessime condizioni atmosferiche, a causa di formazioni di ghiaccio, il velivolo precipitava in avvitamento da alta quota. Con abilità e sereno sprezzo del pericolo coaudiuvava validamente il primo pilota nel riportare in salvo alla base, con sforzi tenaci, l'apparecchio già avariato e l'equipaggio. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

TOURN Giorgio, da Luserna S. Giovanni (Torino), Tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo isolato, partito alla ricerca di una nave portaerei nemico, veniva attaccato, in alto mare, dalla caccia avversaria. Con ardita manovra riusciva a disimpegnarsi dai soverchianti assalitori e, pur avendo avuto l'apparecchio colpito, continuava nella sua missione sino al limite dell'autonomia. — Cielo del Mediterraneo, 2 agosto 1940-XVII.

VINCENTI Mario, da Verona, Maresciallo pilota. — Secondo pilota di apparecchio isolato in ricognizione sul Mediterraneo, attaccato dalla caccia nemica, coadiuvava efficacemente il capo equipaggio per il disimpegno dell'avversario e continuava il volo sino al termine della missione mettendo in evidenza belle doti di combattente e dimostrando cosciente sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 2 agosto 1940-XVIII.

CROCI DI GUERRA.

BONDONI Giulio, da Orbetello (Grosseto), 1° Aviere armiere. — Armiere di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni di guerra su basi lontane e munitissime. In un bombardamento notturno su di una grande base navale nemica riusciva con grande precisione a colpire l'obiettivo assegnato. Durante le forti reazioni contraerea e in presenza della caccia nemica dava ammirevole esempio di disciplina, capacità e coraggio. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

BOVENZI Vincenzo, da S. Maria la Fossa, Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio in ricognizione lontana effettuava numerose azioni in mare aperto sino ad oltre seicento chilometri dalla base, coadiuvando sempre efficacemente il capo equipaggio per l'ottima riuscita delle missioni e dando prova di belle doti di combattente e di completa dedizione al dovere. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

BREGOLI Alfredo, da Renazza (Ferrara), Aviere scelto motorista. — Motorista e mitragliere di velivolo da bombardamento partecipava con sereno sprezzo del pericolo a molte azioni belliche su obiettivi distanti dalla base e intensamente difesi, dando sempre prova di ardimento, capacità professionale ed alto senso del dovere. — Cielo del Mediterrano occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

CIBODDO Romolo, da Sassari, 1° Aviere marconista. - Primo aviere marconista di bordo, in numerose azioni di guerra compiute su lontane basi nemiche e sul Mediterraneo occidentale e centrale alla ricerca di forze navali avversarie apportava il contributo della sua grande capacità professionale e del suo spirito combattivo. Sotto la reazione contraerea avversaria manteneva contegno coraggioso. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

FONTANELLI Italo, da Siena, 1° Aviere marconista. — Marconista di grande capacità, partecipava a numerose missioni belliche su mare aperto, dimostrando in ogni circostanza contegno calmo e coraggioso, perizia professionale ed alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

GHIRONI Bruno, da La Spezia, 1° Aviere marconista. — Marconista di grande capacità partecipava a numerose ricognizioni strategiche su mare aperto prodigandosi con entusiasmo, con calma e sprezzo del pericolo nel disimpegno delle sue delicate mansioni. Durante un attacco di caccia nemici dava prova di cosciente sangue freddo e di belle virtù militari. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

GIANNONE Sabino, da Minervino Murge (Barletta), 1° Aviere marconista. — Marconista di velivolo da bombardamento, volatore instancabile, partecipava a numerose azioni di bombardamento e di ricognizione diurne e notturne, dava prova di grande entusiasmo, di sereno ardimento e di perizia professionale. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

GUCCINI Adelmo, da Camugnano (Bologna), 1° Aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra su basi lontane e munitissime, distinguendosi per capacità, ardimento e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

GUSELLA Cilmo, da Vescovana (Padova), Sergente pilota. — Secondo pilota di apparecchio da bombardamento portava la sua azione su lontane e munite basi avversarie. In numerosi voli spesso contrastati da violenta reazione nemica era di valido aiuto al capo equipaggio. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

MARINI Mario, da Cagliari, 1° Aviere marconista. — Primo aviere marconista di bordo, in numerose azioni di guerra compiute su lontane basi nemiche e sul Mediterraneo occidentale e centrale alla ricerca di forze navali avversarie apportava il contributo della sua grande capacità professionale e del suo spirito combattivo. Sotto la reazione contraerea avversaria manteneva contegno coraggioso. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

MARZOCCHI Giuseppe, da Torchiano (Salerno), 1° Aviere armiere. — Armiere mitragliere di grande capacità partecipava a numerosi e lunghi voli di guerra su mare aperto e su obiettivi ben difesi, dando costante prova di coraggio, serenità e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940.

MAZZINI Zeffiro, da Rapolano (Siena), 1° Aviere marconista. — Marconista di provato valore, già distintosi in altra campagna bellica ed in precedenti missioni sul mare sino a seicento chilometri dalla base, durante un importante volo su navi nemiche assicurava perfetto collegamento R. T. dando prova di sereno sprezzo del pericolo e di dedizione al dovere. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 21 giugno 1940-XVIII.

POMPA Rocco, da Castelluccio Valmaggiore (Foggia), 1° Aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra su basi lontane e munitissime distinguendosi per capacità, ardimento e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

QUATTRINI Renato, da Montepulciano (Siena), Sergente maggiore motorista. — Capo motorista di squadriglia da R. M. di provato valore, partecipava a numerose missioni su basi nemiche ed alla ricerca di forze navali avversarie. Disimpegnava in ogni circostanza il compito di motorista e di mitragliere di bordo con non comuni qualità di combattente ardito e sereno. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

RAITI Carmelo, da Sortino (Siracusa), 1° Aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni di guerra su basi lontane e munitissime distinguendosi per capacità, ardimento e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

RAPPINI Gaetano, da Bazzano (Forlì), Aviere scelto motorista. — Partecipava come motorista e mitragliere a numerose azioni di ricognizione strategica su mare aperto dando prova di capacità, elevate virtù di combattente ed alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

REPETTO Giacomo, da Rocca Grimalda (Alessandria), Sergente maggiore pilota. — Partecipava come secondo pilota a numerosi e lunghi voli di ricognizione strategica su mare aperto contribuendo al buon esito delle missioni e dando prova di belle doti di pilota e di audace combattente. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

SEVERINO Romeo, da Altavilla Irpina (Avellino), 1° Aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento marittimo partecipava a molte azioni di guerra su basi nemiche e ricognizioni sul Mediterraneo occidentale e centrale alla ricerca di forze navali avversarie assolvendo la sua missione con perizia, sangue freddo e coraggio non comuni. — Cielo del Mediterraneo occidentale, giugno-agosto 1940-XVIII.

(1965)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 2063.

Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica commerciale di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 2292, che annette la Regia scuola tecnica commerciale di Catania al Regio istituto tecnico commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania e ne approva il relativo statuto e l'annessa tabella organica;

Considerata la necessità di istituire presso la scuola predetta un posto di vice segretario incaricato;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il posto di applicato di segreteria, previsto nella tabella organica della scuola suddetta, approvata col citato R. decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 2292;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e con quello per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII è istituito, presso la Regia scuola tecnica commerciale di Catania, annessa al Regio istituto tecnico commerciale « Giuseppe De Felice Giuffrida » di Catania, un posto di vice segretario incaricato ed è soppresso il posto di ruolo di applicato di segreteria, previsto dalla tabella organica della Regia scuola tecnica commerciale di Catania, approvata con R. decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 2292.

Con la stessa decorrenza la predetta tabella organica è sostituita da quella allegata al presente decreto approvata, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 102. — MANCINI

Tabella organica della Regia Scuola tecnica commerciale annessa al Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « G. De Felice Giuffrida » di Catania

Numero dei corsi della Scuola: un corso completo — N. 4 Cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

1° - Personale direttivo e insegnante.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *B*: N.	Ruolo e grado	Incarichi	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direzione (affidata al Preside dell'Istituto)	—	—	—	—
2. Cultura generale italiano, storia, geografia e cultura fascista)	1	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Nelle due classi della scuola
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	Id.	—	Id.
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	1	Id.	—	Id.
5. Seconda lingua straniera	1	Id.	—	Id.
6. Prima lingua straniera	—	—	1	—
7. Calligrafia	—	—	1	—
8. Stenografia	—	—	1	—
9. Dattilografia	—	—	1	—
10. Religione	—	—	1	—

2° - Personale amministrativo

	N.	Ruolo e grado	Incarichi	Classi
Vice segretario	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 2064.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica « Mandralisca », con sede in Cefalù (Palermo).

N. 2064. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Mandralisca », con sede in Cefalù (Palermo).

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, *n.* 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1941-XIX

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1941-XIX, n. 396.

Licenze legali d'uso e altre disposizioni d'eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, il R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per modelli industriali, e la legge 30 agosto 1868, n. 4577, in materia di marchi;

Visto l'art. 18, comma primo, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Tenuta presente la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Viste le deleghe rilasciate in data 23 febbraio 1941-XIX, dai Ministri per le corporazioni, per gli affari esteri e per la grazia e giustizia, rispettivamente ai Sottosegretari di Stato, Cons. naz. Ermanno Amicucci, Zenone Benini e Antonio Putzolu;

Abbiamo decretato e decretiamo:

SEZIONE I.

Licenze legali d'uso.

Art. 1.

Ogni qualvolta l'interesse nazionale lo richieda, può essere concessa una licenza legale d'uso, a favore di persone di nazionalità italiana, per l'esercizio dei diritti in materia di brevetti d'invenzioni industriali, dei quali siano titolari persone di nazionalità nemica, nel territorio del Regno, nei Possedimenti o nei territori dell'Africa italiana.

Analogamente, qualora lo richieda l'interesse nazionale, possono essere concesse licenze legali d'uso, a favore di persone di nazionalità italiana, sia, per l'esercizio dei diritti in materia di brevetti di modelli industriali, di utilità e ornamentali, sia sussistendo le altre condizioni di cui al successivo art. 4, per l'esercizio dei diritti in materia di marchi trascritti, di fabbrica o di commercio.

Art. 2.

Sono salvi i diritti dei licenziatari che non siano sudditi nemici, se titolari di licenze anteriori alla data di applicazione della legge di guerra.

Tuttavia il Ministro per le corporazioni può concedere licenze legali non esclusive, nonostante l'esistenza di licenze contrattuali, qualora l'interesse nazionale lo richieda, tenendo conto della circostanza che l'invenzione o il modello non sia attuato, o non sia adeguatamente attuato.

I licenziatari indicati nel primo comma, quando le condizioni, alle quali la licenza contrattuale è subordinata, siano tali da non consentire l'esercizio del diritto in modo corrispondente all'interesse nazionale, possono richiedere e ottenere una licenza legale, ai termini del precedente art. 1.

Art. 3.

La licenza legale d'uso può essere concessa anche se i diritti di cui si tratta appartengano in parte a persone che non siano sudditi di Stati nemici, ovvero se, appartenendo totalmente a dette persone, siano stati loro trasferiti dopo la data di applicazione della legge di guerra.

Art. 4.

La licenza legale d'uso in materia di marchi trascritti non può essere concessa che quando il marchio sia costituito da una o più parole e queste abbiano una notevole diffusione come denominazione del prodotto che servono a contraddistinguere.

Inoltre, detta licenza non può essere concessa che per contraddistinguere prodotti che corrispondano, per specie, qualità e destinazione, al prodotto straniero.

L'uso del marchio deve essere accompagnato dalla indicazione, in modo chiaramente individuabile, « prodotto italiano ».

Art. 5.

Le licenze legali di cui ai precedenti articoli possono essere a titolo di esercizio esclusivo o non esclusivo.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce la durata, le somme da corrispondere ed ogni altra condizione relativa allo sfruttamento della licenza, comprese le modalità dei pagamenti da eseguire in conformità delle leggi in vigore.

SEZIONE II.

Procedura per la concessione delle licenze legali.

Art. 6.

I provvedimenti indicati nella Sezione precedente sono adottati dal Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione di cui all'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Agli effetti dell'applicazione della Sezione anzidetta, alla Commissione sono aggregati tre tecnici aggiunti, ai sensi dell'art. 90, comma ultimo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, scelti dal presidente della Commissione stessa su terne proposte, rispettivamente, dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Art. 7.

Le domande dirette ad ottenere le licenze previste nella Sezione precedente, sulla prescritta carta bollata devono essere indirizzate al Ministro per le corporazioni. Esse devono contenere i motivi che giustificano la licenza richiesta ed indicare la durata e le altre eventuali modalità della licenza, nonchè gli estremi del brevetto d'invenzione o del brevetto di modello o dell'attestato di trascrizione del marchio. Inoltre devono indicare quali siano i titolari dei diritti, che dovrebbero costituire l'oggetto della licenza legale, e le persone o ditte che, a conoscenza del richiedente, esercitano in Italia i diritti medesimi.

Art. 8.

La domanda deve essere pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi del Ministero delle corporazioni.

Avviso della domanda di licenza deve essere dato, nello stesso tempo, a coloro che nella domanda sono indicati come esercenti in Italia i diritti medesimi.

Il presidente della Commissione provvede agli atti di istruzione e di inchiesta ed in particolare alle perizie che stimi necessarie.

Art. 9.

Colui che esercita in Italia i diritti che formano oggetto della domanda di licenza, o chiunque ha interesse, può fare opposizione al rilascio della licenza, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'atto di opposizione deve essere presentato secondo le formalità indicate nell'art. 7.

Art. 10.

I provvedimenti del Ministro per le corporazioni sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi del Ministero delle corporazioni.

Essi entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta* medesima.

Art. 11.

Le disposizioni della precedente Sezione e della presente non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sul trattamento dei beni dei sudditi nemici, contenute nella legge di guerra e nelle altre leggi emanate in relazione allo stato di guerra.

SEZIONE III.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha gli stessi diritti che, in fatto di invenzioni utili alla difesa militare, sono stabiliti a favore dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica dal R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e dal relativo regolamento, approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

In ispecie, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha gli stessi diritti dei Ministeri anzidetti nascenti dalle disposizioni sul divieto dell'esposizione al pubblico di invenzioni industriali utili alla difesa militare, sulla visione di dette invenzioni, da parte dei richiamati Ministeri, appena avvenutone il deposito, sul differimento della concessione del relativo brevetto e di ogni pubblicazione, sul vincolo del segreto di dette invenzioni, sulla concessione del brevetto col vincolo del segreto e sull'espropriazione delle invenzioni stesse.

Le disposizioni dei precedenti comma spiegano effetto anche in materia di modelli industriali, sia di utilità che ornamentali, di cui al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sempre se detti modelli risultino utili alla difesa militare.

Art. 13.

Su richiesta del Ministero della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, o del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, e col consenso dell'interessato, l'Ufficio centrale dei brevetti può consentire, per determinate invenzioni utili alla difesa militare, che il vincolo del segreto, la concessione del brevetto, le pubblicazioni e le visioni pubbliche siano differite anche per un periodo di tempo superiore a quello di otto mesi stabilito dall'art. 40, comma ultimo, e connesse disposizioni, del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Analogamente, per determinati modelli di utilità, qualora risultino utili alla difesa militare, l'anzidetto vincolo del segreto, la concessione del brevetto, le pubblicazioni e visioni possono essere differite anche per un periodo di tempo superiore a quello di quattro mesi stabilito dall'art. 10, comma secondo, lettera *b*), del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

Art. 14.

Ad istanza dell'interessato, l'Ufficio centrale dei brevetti può consentire che la visione pubblica delle invenzioni e la stampa di esse siano differite anche per ulteriori periodi di tempo successivi a quello iniziale di sei mesi stabilito dall'art. 38, comma ultimo, del richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Gli anzidetti ulteriori differimenti sono soggetti alle stesse disposizioni che regolano il differimento iniziale di cui al richiamato art. 38, comma ultimo, anche per quanto riguarda la durata di essi e il pagamento della tassa prescritta, che è dovuta per ciascun differimento.

Le richieste per detti differimenti debbono essere motivate.

Le disposizioni dei comma precedenti, per la parte applicabile, spiegano anche effetto in materia di modelli di utilità.

Art. 15.

Salva ogni altra disposizione, il periodo dalla data di concessione del brevetto, entro il quale, sotto pena di decadenza del brevetto stesso, l'invenzione industriale deve essere attuata, ai sensi dell'art. 54 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nei riguardi dei brevetti per i quali detto periodo sia scaduto o scada durante il tempo di applicazione della legge di guerra, è portato da tre a cinque anni.

Analogamente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni, il periodo entro il quale devono essere attuati i modelli industriali, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, nei riguardi dei brevetti per modelli di utilità, è portato da uno a due anni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — BENINI — PUTZOLU

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 113. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 397.

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, relativo alla nomina dei presidi e dei direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 29 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, riguardante le norme per la nomina dei presidi e direttori dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, è sostituito dal seguente:

« Ogni anno il Ministero dell'educazione nazionale forma per i singoli tipi di scuole e istituti d'istruzione media tecnica un elenco di professori riconosciuti idonei all'ufficio di preside o direttore.

Nell'elenco possono essere inclusi, ancorchè siano temporaneamente posti a disposizione di altre Amministrazioni o addetti ad altro ufficio, i professori, non compresi nel ruolo d'onore, i quali siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, siano provveduti di laurea, ed abbiano almeno un quadriennio di anzianità di ordinario.

Ai fini della inclusione nell'elenco di cui ai commi precedenti e della nomina all'ufficio di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, si considerano lauree tecniche, ai sensi dell'art. 29 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, quelle richieste per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di materie tecniche di ciascun tipo di scuola o istituto ».

Art. 2.

E' abrogata la tabella delle lauree tecniche annessa al richiamato R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 marzo 1941-XIX, n. 398.

Proroga della validità dei francobolli della 1ª Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1355, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della 1ª Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in Napoli;

Ritenuto che sia da prorogarsi la validità di tali francobolli oltre il 31 ottobre 1940-XIX, e fino a tutto il 30 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri al Sottosegretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità dei francobolli commemorativi della 1ª Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare è prorogata al 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — BENINI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 399.

Incorporazione di tredici Monti di credito su pegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi dei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, rispettivamente in data 30 agosto 1940-XVIII, 25 novembre e 28 dicembre 1940-XIX, e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Vico del Gargano, Ascoli Satriano e Alezio, rispettivamente in data 10 e 15 novembre 1940-XIX e 24 agosto 1940-XVIII;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Perugia in data 5 dicembre 1940-XIX e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Gubbio e Umbertide, rispettivamente in data 3 ottobre 1940-XVIII e 16 novembre 1940-XIX;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Verona in data 4 febbraio 1941-XIX e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Villafranca di Verona e Soave, rispettivamente in data 16 novembre e 30 ottobre 1940-XIX;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Mantova in data 18 gennaio 1941-XIX e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Sabbioneta e Canneto sull'Oglio, rispettivamente in data 14 e 6 novembre 1940-XIX;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo e delle Casse di risparmio di Alessandria e Modena, rispettivamente in data 16 gennaio 1941-XIX, 31 ottobre e 18 novembre 1940-XIX, e dei commissari dei Monti di credito su pegno di Ragusa, Cassine e Sassuolo, rispettivamente in data 12 novembre 1940-XIX, 25 settembre 1940-XVIII e 11 novembre 1940-XIX;

Vedute le deliberazioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Ferrandina, in data 29 novembre 1940-XIX e del commissario del Monte di credito su pegno di Barile, in data 5 giugno 1940-XVIII;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1) Il Monte di credito su pegno di Vico del Gargano con sede in Vico del Gargano (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia;

2) Il Monte di credito su pegno di Ascoli Satriano, con sede in Ascoli Satriano (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia;

3) Il Monte di credito su pegno di Alezio, con sede in Alezio (Foggia), è incorporato nei Monti uniti di credito su pegno « Domenico Siniscalco-Ceci » di Foggia, con sede in Foggia;

4) Il Monte di credito su pegno di Gubbio, con sede in Gubbio (Perugia), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia;

5) Il Monte di credito su pegno di Umbertide, con sede in Umbertide (Perugia), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Perugia, con sede in Perugia;

6) Il Monte di credito su pegno di Villafranca di Verona, con sede in Villafranca di Verona (Verona), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona;

7) Il Monte di credito su pegno di Soave, con sede in Soave (Verona), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona;

8) Il Monte di credito su pegno di Sabbioneta, con sede in Sabbioneta (Mantova), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova;

9) Il Monte di credito su pegno di Canneto sull'Oglio, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Mantova, con sede in Mantova;

10) Il Monte di credito su pegno di Ragusa, con sede in Ragusa, è incorporato nella Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo;

11) Il Monte di credito su pegno di Cassine, con sede in Cassine (Alessandria), è incorporato nella Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

12) Il Monte di credito su pegno di Sassuolo, con sede in Sassuolo (Modena), è incorporato nella Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

13) Il Monte di credito su pegno di Barile, con sede in Barile (Potenza), è incorporato nel Monte di credito su pegno di Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera).

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dagli Istituti incorporanti saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 400.

Prelevamento dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1940-41-XIX;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile l'intero stanziamento di L. 820.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma

statale della strada, per l'esercizio 1940-41-XIX è autorizzato il prelevamento di L. 400.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 6. - Premio di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti dell'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa . . .	L. 125.000
Cap. 18. - Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese postali, telegrafiche e telefoniche, illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici . .	» 100.000
Cap. n. 22. - Imposte, sovrimposte, contributi consortili ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione, ecc.	» 150.000
Cap. n. 28. - Spese casuali	» 25.000
	L. 400.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1940-41-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

CALLETTI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 marzo 1941-XIX.
Costituzione, in Reggio Calabria, del Collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazioni di aree in paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 10 dicembre 1940-XIX e 10 febbraio 1941-XIX dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 22 novembre 1940-XIX dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Reggio Calabria, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1941-XIX dai signori:

Rossi comm. Luciano, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Mirabella comm. Salvatore, presidente di Sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

De Angelis comm. Serafino, ingegnere provinciale di Sezione dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo cav. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;

Cimino dott. ing. Antonio, arbitro ordinario e Piromalli dott. ing. Felice, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — CALLETTI — PUTZOLU

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Registro n. 10, foglio n. 134.

(2044)

REGIO DECRETO 24 marzo 1941-XIX.
Costituzione, in Messina, del Collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree nei paesi danneggiati dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 10 dicembre 1940-XIX e 10 febbraio 1941-XIX dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 8 novembre 1940-XIX dell'Amministrazione provinciale di Messina;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado sedente in Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, è composto per l'anno 1941-XIX dai signori:

Pensavalle comm. Francesco, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente effettivo;

Laganà cav. uff. Basilio, consigliere della Corte di appello di Messina, presidente supplente;

Zanetti cav. uff. Luigi, ingegnere principale di Sezione del Genio civile di Reggio Calabria, arbitro ordinario;

Aleotti cav. Adolfo, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, arbitro supplente;

Vinci gr. uff. ing. Vincenzo, arbitro ordinario e Potestà cav. uff. ing. Augusto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Messina.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — CALLETTI — PUTZOLU

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 10, *foglio n.* 135.

(2045)

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX.

Accettazione delle dimissioni del sig. Riccardo Rossi fu Vittorio da agente di cambio presso la Borsa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino in data 11 aprile 1941-XIX, relativa alle dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, sig. Riccardo Rossi fu Vittorio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 4 marzo 1941-XIX sono accettate le dimissioni del sig. Riccardo Rossi della carica di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 90. — LESEN

(2077)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 aprile 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago di Corzes al comune di Silandro.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 6 dicembre 1929, n. 18566, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Silandro, quale proprietario pro tempore, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Corzes (part. fond. 984 c. c. di Monte di Mezzodì);

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la frazione di Corzes del comune di Silandro trovasi attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 4 marzo 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 6 dicembre 1929, n. 18566, è riconosciuto a favore della frazione di Corzes del comune di Silandro il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Corzes (part. fond. 984 c. c. di Monte di Mezzodì).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2047)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 aprile 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del torrente Scrivia al comune di Molino Alzano.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Alessandria 17 dicembre 1881, con il quale venne riconosciuto a favore dell'ex comune di Alzano (ora frazione di Molino Alzano) il possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Scrivia, pel tratto scorrente nel territorio comunale;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il predetto comune di Molino Alzano trovasi nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 4 marzo 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra indicato decreto del prefetto di Alessandria 17 dicembre 1881, è riconosciuto a favore del comune di Molino Alzano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Scrivia, pel tratto scorrente nel territorio della frazione di Alzano Scrivia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2048)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 maggio 1941-XIX.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiere dell'agricoltura e dei cavalli » in Verona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1454, col quale è istituito, in Verona, un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Fiere dell'agricoltura e dei cavalli » e se ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il R. decreto 17 marzo 1938, n. 493, col quale è stato modificato lo statuto dell'Ente in conformità alle disposizioni della citata legge 5 luglio 1934, n. 706;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il Consigliere nazionale ing. Mario Pasti è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiere dell'agricoltura e dei cavalli », di Verona, per il triennio 1° luglio 1941-XIX-30 giugno 1944-XXII.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

(2099) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.

Applicazione dei contributi sindacali per gli anni 1940-41 a carico degli iscritti all'Ente d'assistenza « Utenti Motori Agricoli ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il R. decreto 26 luglio 1935, n. 1534, che approva lo statuto dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli », aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1939, che proroga per l'anno 1939 le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 luglio 1938, relative alla determinazione delle misure del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente « Utenti Motori Agricoli »;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1940 che modifica il contributo fissato coi citati decreti per l'anno 1939, limitatamente alla misura prevista per ogni quintale di nafta agricola;

Vista la richiesta dell'Ente « Utenti Motori Agricoli » perchè venga per gli anni 1940-1941 confermata l'applicazione del contributo nelle stesse misure dell'anno precedente e perchè venga autorizzata per gli stessi anni 1940 e 1941 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti, allo scopo di realizzare, per i lavori agrari dagli stessi intrapresi, una assicurazione forfetaria contro gli infortuni sul lavoro, a norma di apposita convenzione stipulata con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la convenzione citata, intervenuta tra l'I.N.F.A.I.L. e l'Ente « Utenti Motori Agricoli »;

Sentita la Confederazione degli agricoltori e riconosciuta la necessità dell'applicazione dei contributi predetti nell'interesse collettivo della categoria;

Decreta:

E' autorizzata per gli anni 1940 e 1941 l'applicazione di un contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori.

La misura del contributo resta fissata:

a) per ogni quintale di petrolio agricolo e di nafta agricola consumati: L. 2 (due);

b) per ogni quintale di lubrificanti: L. 5 (cinque).

E' autorizzata altresì per gli stessi anni 1940 e 1941 l'applicazione di un contributo a carico degli iscritti all'Ente « Utenti Motori Agricoli », allo scopo di realizzare una assicurazione forfetaria di tutto il personale addetto a macchine mosse da trattori o motori azionati da carburante agricolo, in esecuzione dell'apposita convenzione stipulata dall'Ente stesso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La misura del contributo di cui al precedente comma è fissata in L. 3 (tre) per ogni quintale di petrolio agricolo e di nafta agricola ceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Como;

Vista la deliberazione 22 marzo 1941-XIX dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state approvate modificazioni agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Como nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Como è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Chieti;

Vista la deliberazione 29 marzo 1941-XIX dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Chieti nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Chieti è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

(2082) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società Veos Eutimio, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Veos Eutimio, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Veos Eutimio, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avvocato Tullio Bradamante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

(2084) *Il Ministro*: RICCI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 7 aprile 1941, n. 266, riguardante il trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I. in conseguenza della guerra, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1941, n. 102, devono apportarsi le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 11:

Al n. 1 dell'art. 6, le parole « inviate ai consoli » devono essere sostituite dalla parola « *impartite* ».

Il 3° comma dell'art. 7 dev'essere sostituito da quello qui di seguito rettificato:

« In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari al 55 per cento di quanto indicato all'art. 5 se si tratti di *moglie o di un solo figlio di età inferiore a* 18 *anni*, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie ... » ecc.

Il 1° comma dell'art. 11 dev'essere sostituito da quello qui di seguito rettificato:

« La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponde alle famiglie, non stabilite all'estero, dei marittimi nazionali arruolati su navi battenti bandiera estera, catturati dal nemico, *una indennità mensile calcolata*, secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 7, *sulla* sola paga di tabella prevista per i marittimi nazionali di grado corrispondente imbarcati su navi da carico ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

164ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Cuneo

Si notifica che nel giorno di sabato 14 giugno 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 164ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso durante questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

(2092) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

143ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che nel giorno di lunedì 16 giugno 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 143ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in base della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2093)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	148214	115,50	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Giacomo - Bartolomeo - Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1902)	35666	500,50	Treves Umberto o Donato Umberto fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre Treves Elisa fu Samuel, ved. Treves, dom. a Torino, con usufrutto a Treves *Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Treves *Bella-Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vita-Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	340658	80,50	Laudano *Teresina* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.	Laudano *Maria-Teresa* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Michele-Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	556925	175 —	Noziglia *Maddalena* fu Giacomo, nubeli, dom., in Zoagli (Genova).	Noziglia *Angela vulgo Maddalena* fu Giacomo, nubile, dom. in Zoagli (Genova).
Id.	717527	397 —	Riesch Edoardo fu Ugo, dom. a Firenze, con usufrutto a Liccioli *Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze.	Come contro, con usufrutto a Liccioli *Maria-Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze.
B. Tesoro 1949	2261 serie A 2265 serie A 2267 serie A 2277 serie A	Capitale 15.000 — 20.000 — 2.000 — 62.000 —	Ballini *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Ester fu Angelo vedova Ballini, dom. a Lodi (Milano).	Ballini *Teresa-Carla-Giuseppina* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	1411	100 —	Ricca *Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).	Ricca *Angelo-Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).
Rendita 5 %	137396	65 —	Maccagno *Antonio* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Monasterolo di Savigliano (Cuneo).	Maccagno *Antonino* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	35188	140 —	*Di* Acetis Giacinto di *Giusino*, dom. a New York.	*De* Acetis Giacinto di *Giustino*, dom. a New York.
Id.	450898	94,50	Clerici Attilio, Anna detta Annina, Luigi e Lino fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Matilde* fu Michele vedova Clerici, dom. a Milano.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde* detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	450899	24,50	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Matilde* fu Michele, vedova Clerici Achille, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde*, detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	197270 346840	752,50 126 —	Calabrese Teresa di *Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.
Id.	343426	133 —	Calabrese Teresa di *Antonio-Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	179231	31,50	Zanazzi Adelina, *Attilio*, *Cesare*, Amadio e *Giacomo* fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Calafassi Angela fu Francesco ved. Zanazzi, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).	Zanazzi Adelina, *Attilio-Cesare* e Amadio fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Galafassi Angela fu Francesco ved. di Zanazzi, e *Galafassi Giacomo di Angela, minore sotto la tutela legale della sopradetta madre Galafassi Angela fu Francesco*, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).
Rendita 5 %	24173	2.605 —	Mattarelli *Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco vincolato d'usufrutto.	Mattarelli *Natale-Felice-Giovanni-Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco, vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 % Id. Id.	282178 454283 765345	381,50 665 — 665 —	Baruffaldi *Itala* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.	Baruffaldi *Brasilia-Itala-Amalia* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe fu Guido, domiciliata in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *nubile*, domiciliata in Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Elisa fu Bartolomeo ved. Cicoletti*, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	157257	350 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo*, ved. Fassi, dom. in Asti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni*, ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157256	350 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Id.	157258	115 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo* ved. Fassi, dom. in Asti.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni* ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157259	115 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.
Id.	99225	2.910 —	Cimino *Vittorio*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Bugli Maria vedova Cimino, dom. a Portici (Napoli).	Cimino *Vittoria*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714518	35 —	Castello Giovanna di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pianetto fraz. del comune di Valprato (Torino), con l'usufrutto a Franchino *Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.	Come contro, con l'usufrutto a Franchino, *Maria-Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.
P. R. 3,50 % (1934)	50642	31,50	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Teresa* fu Evangelista vedova Ravanelli, dom. in Seriate (Bergamo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Teresa*.	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa* fu Evangelista, ecc., vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa*.
P. R. 3,50 %	63738	31,50	Bötner *Teresina* di Luigi, *nubile*, dom. in Adria (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Adria (Rovigo).
Id.	118296	164,50	Bötner *Teresina* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Taglio di Po (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	533277 540298	84 — 133 —	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *nubile*, dom. a Popoli (L'Aquila).	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Popoli (L'Aquila).
Cons. 5 % ora P. R. 3,50	149197 272915	1000 — 700 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Buenos Ayres, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Gaspare* fu Giovanni, dom. a Maissana.	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Buenos Ayres, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Giovanni-Gaspare-Fiorino* fu Giovanni, dom. a Maissana.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 ora P. R. 3,50	172604 85796	2500 — 1750 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Maissana (Genova).	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Maissana (Genova).
P. R. 3,50 %	74799	2103,50	*Giuli* Maria-Virginia di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Paglieta (Chieti).	*Giulii* Maria-Virginia di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Id.	139023	66,50	Simon *Emanuele*, *Giovanni*, Alfredo, Carmela e *Maria* di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Fiumedinisi (Messina).	Simon *Gustavo-Pasquale-Emanuele*, *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria* di Enrico, minori, ecc. come contro.
Id.	176037	112 —	Simon *Giovanni*, Alfredo Carmela e *Maria* di Enrico, minori, ecc. come sopra.	Simon *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria*, minori, ecc. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1860)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1941-XIX - N. 114

	Cambio di Compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,71
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,65
Id. 3,50% (1902)	72,925
Id. 3,00% Lordo	52,675
Id. 5,00% (1935)	94,45
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,20
Id. Id. 5,00% (1936)	95,60
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,25
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	96,975
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,75
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,625
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 maggio 1941-XIX - N. 115

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,71
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,65
Id. 3,50% (1902)	73 —
Id. 3,00% Lordo	52,725
Id. 5,00% (1935)	94,60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,30
Id. Id. 5,00% (1936)	95,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,275
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,025
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,775
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,625
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,15

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Perdita di ricompensa al valor militare

Regio decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 6 *maggio* 1941-XIX, *registro* 4 *Africa Italiana, foglio* 287.

L'ascari *Cassà Tesciommè* del LIII battaglione coloniale, 1ª compagnia, condannato ad anni otto di reclusione militare per i reati di cui agli articoli 154, 142 n. 3, 212, 213 del Codice penale del Regio esercito (sentenza del Tribunale militare dell'Amara in data 12 febbraio 1940-XVIII) è incorso nella perdita della croce di guerra al valor militare conferitagli con R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 284.

(2043)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un appezzamento di terreno.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 30 aprile 1941-XIX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sul quale è sorta la Casa della madre e del Bambino in Porto Tolla.

(2033)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa di Vita, in liquidazione, con sede in Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 settembre 1937-XV n. 222, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa in Vita (Trapani) e disposta la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 settembre 1937-XV, n. 222, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 aprile 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 aprile 1938-XVI, n. 95, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che due membri dell'attuale Comitato di sorveglianza non si trovano in condizioni di poter esplicare il mandato loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori avv. Roberto Pecorella di Francesco Paolo e avv. Dione Cernigliaro di Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società agricola cooperativa in Vita (Trapani), in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dei signori cav. uff. avv. Calcedonio Scio e dott. Occhipinti Antonino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2097)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco triestino di credito e risparmio, in liquidazione, con sede in Trieste.

Nella seduta tenuta il 12 maggio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza del Banco triestino di credito e risparmio, in liquidazione, con sede in Trieste, il cav. di gr. cr. Giovanni Floriano Banelli, Senatore del Regno, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2094)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il precedente decreto 3 aprile n. 8028, col quale si procedette alla classificazione delle ostetriche vincitrici delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1938;

Lette le domande presentate dalle interessate;

Viste le vigenti disposizioni di legge in merito;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto n. 8028, di cui in narrativa, l'ostetrica Elvira Giarleglio deve considerarsi vincitrice della condotta ostetrica di S. Leucio del Sannio, e l'ostetrica Giulia Leon della condotta ostetrica di S. Martino Sannita.

Il presente decreto sarà pubblicato nei termini e modi di legge.

Benevento, addì 2 maggio 1941-XIX

Il Prefetto

(2034)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.